

manni e quella dei Bavari, variamente influite dalle leggi franche e visigote. La prima ha una parte più antica, in cinque frammenti, pur essa denominata *Pactus Alamannorum* e riferibile alla fine del secolo VI o al principio del seguente: sembra composta per accordo di tutto il popolo, sotto influsso franco. Più tardi invece sorge la vera *Lex Alamannorum*, compilata in 104 capitoli dal duca Lanfredo di Svevia (730), in una assemblea forse degli anni 717-719; e comprende le *causae ecclesiae* (capitoli 1-23); le *causae quae ad ducem pertinent* (cap. 24-44) o diritto regio, e finalmente (cap. 45-98) le *causae quae saepe solent contingere in populo*, e tra queste ultime è la materia del diritto popolare, desunta dalle leggi più antiche. Seguono alcuni capitoli aggiunti posteriormente. Il testo ebbe modificazioni e complementi all'epoca di Carlomagno.

La legge dei Bavari (*Pactus* o *Lex Bajuvariorum*), fortemente penetrata di elementi franchi e visigoti, è redatta ai tempi del duca bavaro Odilone (744-748). Il testo originario ebbe poi alcune aggiunte dal duca Tassilone e da altri duchi bavari posteriori (*Decreta Tassilonis*); ad esso si ricongiunge un capitolare di materia penale dell'età carolingia (a. 801-814).

Il gruppo sassone viene da ultimo, nell'ordine della legislazione barbarica, perchè i popoli ad esso spettanti sentirono più tardi l'alito della civiltà antica. A questo ultimo gruppo si assegna la legge sassone, la legge frisia e le leggi anglo-sassoni; e si potrebbe a questo congiungere, per certe affinità etniche (§ 6), anche la legge longobarda, se questa non avesse caratteri e storia singolari (§ 24).

La *Lex Saxonum*, propriamente *Liber legis Saxonum*, è formata nei tempi carolingi (fine del secolo VIII e primi anni del seguente), ma contiene il diritto popolare. Si compone di 66 capitoli, che da principio recano alcune disposizioni penali molto rigorose, e poi altre di vario carattere, influite dal diritto franco.